



*Studio Di Leone*

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



## CIRCOLARE INFORMATIVA: APRILE 2025

### **AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ – SRL/SNC/SAS: PEC PERSONALE ENTRO IL 30.6.2025**

Recentemente il MiMiT ha fornito una serie di chiarimenti relativi all'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale / PEC degli amministratori di società, introdotto dalla Finanziaria 2025.

In particolare il Ministero specifica innanzitutto che l'obbligo interessa non soltanto le società costituite dall'1.1.2025 ma anche quelle costituite prima di tale data. Per queste ultime l'indirizzo PEC degli amministratori va comunicato entro il 30.6.2025.

Inoltre:

- gli amministratori non possono utilizzare l'indirizzo PEC comunicato dalla società. Ogni amministratore deve quindi dotarsi di una PEC personale distinta da quella della società;
- in presenza di una pluralità di amministratori, va iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi;
- il soggetto che risulta amministratore di più società può scegliere di utilizzare un'unica PEC ovvero più PEC

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

**Tel-Fax** 02 99 69 21 73

**E-Mail** [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

**Web** [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

### **POLIZZE CATASTROFALI IMPRESE – SCADENZA DIFFERENZIATA e CHIARIMENTI**

Proroga in extremis. L'obbligo slitta al 1° ottobre 2025 per le medie aziende, al 1° gennaio 2026 per le piccole e micro. Resta fermo al 1° aprile 2025 per le grandi imprese, ma non ci saranno sanzioni per 90 giorni.

Contestualmente alla proroga, distinta per dimensione dell'impresa, dell'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni alle immobilizzazioni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, il MiMiT ha pubblicato sul proprio sito Internet una serie di chiarimenti, sotto forma di FAQ, in merito all'obbligo assicurativo in esame.

In particolare, con riguardo ai soggetti obbligati e a beni da assicurare il Ministero ha precisato che:

- l'obbligo assicurativo interessa tutte le imprese tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, indipendentemente dalla relativa Sezione (ordinaria / speciale);
- in caso di beni (fabbricati / impianti / attrezzature) detenuti in affitto, leasing o altro titolo, l'obbligo assicurativo ricade in capo al detentore, salvo che il bene non sia già assicurato da parte di soggetti terzi;
- i veicoli iscritti al PRA sono esclusi dall'obbligo in esame

### **INVIO TARDIVO ENEA**

L'invio tardivo all'Enea non mette a rischio l'ecobonus

L'invio della comunicazione all'Enea oltre il termine di 90 giorni non fa perdere l'ecobonus. La decadenza dall'agevolazione, infatti, non è prescritta da nessuna norma. Con l'ordinanza 8019/2025 la Cassazione conferma e rafforza così l'orientamento che era stato espresso con la pronuncia 7657/2024.

Il contenzioso scaturisce dal disconoscimento operato tramite un controllo automatico dell'agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica per il mancato invio della comunicazione all'Enea. In entrambi i gradi di merito il contribuente non aveva visto riconosciute le proprie ragioni.

Di diverso avviso la Cassazione che, nell'affrontare la controversia, riprende quasi letteralmente le argomentazioni portate dall'unico precedente in materia. «In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'Enea, in base all'articolo 4 del Dm del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione», si legge nel testo.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

**Tel-Fax** 02 99 69 21 73

**E-Mail** [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

**Web** [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**